

Nota DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48, Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (23G00057) (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023), c.d. “*decreto lavoro*”, approvato in Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023

Capo I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa (art. 1 – 13)

Dal 1° gennaio 2024, si introduce una **misura nazionale di contrasto alla povertà**, che consiste in una **integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenni o un’ultrasessantenne** e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

Il beneficio mensile, **di importo non inferiore a 480 euro** all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un **periodo massimo di 18 mesi continuativi**, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la **decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro** a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato **regime sanzionatorio** e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

I **datori di lavoro privati** che intendano **assumere i beneficiari** potranno fruire, a determinate condizioni, di **incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale**. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione

sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l'80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavoro.

Ai **soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta**, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il **servizio civile universale**, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una **dichiarazione di immediata disponibilità** al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Inoltre, **per favorire l'occupazione giovanile** sono previsti incentivi **pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi**, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON "Iniziativa Occupazione Giovani". **L'incentivo è cumulabile con l'esonero contributivo nella misura del 100 per cento**, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Capo II – Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi (art. 14 – 18)

L'art. 14 reca alcune modifiche al Testo Unico sulla salute sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008). Viene esteso l'obbligo di sorveglianza sanitaria ampliando le **fattispecie** attualmente indicate a tutti i casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità. Allo stesso tempo vengono alcuni adempimenti burocratici relativi alla sostituzione del medico competente.

Gli art. 15 e 16 introducono disposizioni in materia di **condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva** e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 17 istituisce un **fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative** e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Capo III – Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

La disposizione prevista dall'art.18 del **decreto incrementa per il periodo 2021-2027, il Fondo nuove competenze** (ex. Art. 88, dl 34/2020) con le risorse derivanti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo +, identificate in sede di programmazione. Tale incremento è volto a **favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori** a seguito della transizione digitale ed ecologica.

Vengono previste dagli art. 20-22 delle **nuove dotazioni del Fondo per il trasporto pubblico** ed una **maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale**. Nello specifico si aggiunge una nuova maggiorazione, rispetto a quelle già presenti, per i figli orfani, ossia si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati. (in concreto si tratta di circa 30 euro mensili nel caso di figli orfani con meno di 18 anni, Isee familiare inferiore a 15.000 euro e contestuale presenza di un solo genitore lavoratore e uno deceduto)

L'art. 23 apporta delle **modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali riducendone l'ammontare**.

Le disposizioni previste dall'art. 24 **modificano la disciplina del contratto di lavoro a termine variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi)**, per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Pertanto, **i contratti a tempo determinato potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:**

- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.

L'art. 25 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (contratto di espansione): la modifica prevede nello specifico che, per i **contratti di espansione di gruppo stipulati** entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, possano essere rimodulate in sede ministeriale le **cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico**.

L'art. 26, in un'ottica di semplificazione, che il **datore di lavoro** è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante **pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro**. Inoltre, il datore di lavoro o il committente

pubblico e privato è tenuto a **informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati.**

Vengono inoltre introdotte **nuove misure di incentivazione.** L'art. 27 prevede, per favorire l'occupazione giovanile, **incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età,** non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON "Iniziativa Occupazione Giovani". L'incentivo è cumulabile con l'esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente. L'art. 28, **fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività** statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, istituisce un apposito fondo.

Seguono poi una serie di disposizioni riguardanti l'integrazione e salariale per i lavoratori di Alitalia (art.31), il rifinanziamento dei CAF (art.32), la disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone (art.34), il lavoro marittimo (art.36), le prestazioni occasionali nel settore turistico e termale elevate ora a 15.000 euro (art. 37)

Capo IV – Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

L'art. 39 interviene con misure volte a **ridurre il cuneo fiscale,** per la parte contributiva, **nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui.** Viene innalzata, **dal 2 al 6 per cento, l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità,** la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L'esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Art. 40: conferma **l'incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico** nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

L'art. 41, ancora molto in bozza, **rifinanzia il Fondo per la riduzione della pressione fiscale non quantificando però l'incremento.**